I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1354/83 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1983

recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 (5), stabilisce le norme di esecuzione dell'aiuto alimentare; che tale regolamento non pregiudica in alcun modo le regole generali di mobilitazione dei prodotti agricoli che devono essere stabilite nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato;

considerando che l'esperienza acquisita in sede di attuazione dei programmi di aiuto alimentare ha dimostrato l'opportunità di modificare le modalità di esecuzione definite dal regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (7);

considerando che occorre in particolare, compatibilmente con gli impegni contratti dalla Comunità nei confronti dei beneficiari dell'aiuto alimentare comunitario, adeguare tali modalità alle prassi commerciali internazionali, per quanto riguarda le forniture fob e cif;

considerando che, tenuto conto degli obblighi particolari che comportano le forniture effettuate dalla Comunità a titolo di aiuto alimentare e delle caratteristiche dei prodotti lattiero-caseari spediti ai beneficiari, appare giustificato, in base all'esperienza acquisita, conferire la responsabilità delle consegne unicamente alle imprese riconosciute dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale; che tale riconoscimento deve essere concesso a qualsiasi impresa esercente la propria attività economica nel settore lattiero; che esso deve essere revocato, in via temporanea o definitiva, alle imprese che contravvengano gravemente ad un obbligo derivante dal presente regolamento;

considerando che i programmi di aiuto alimentare della Comunità prevedono la fornitura di ingenti quantitativi di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a determinati paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati; che detti quantitativi di latte scremato in polvere, di burro, nonché di burro destinato alla fabbricazione di butteroil devono essere prelevati, in linea di massima, dalle scorte degli organismi d'intervento; che,

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(6) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

data la situazione sul mercato, si può tuttavia autorizzarne l'acquisto, soprattutto per il latte scremato in polvere e il burro, sul mercato comunitario, qualora le scorte d'intervento non presentino le caratteristiche necessarie per la loro destinazione specifica;

considerando che occorre determinare i requisiti di qualità, di composizione e d'imballaggio cui devono rispondere i prodotti da consegnare; che occorre predisporre controlli adeguati per accertare l'osservanza di tali disposizioni;

considerando che le norme generali prevedono di massima per le forniture particolari il ricorso alla procedura di gara per determinare le spese di trasporto e, se del caso, il prezzo d'acquisto; che, in casi eccezionali e segnatamente in casi d'urgenza, è ammesso il ricorso alla trattativa privata; che occorre stabilire le modalità d'applicazione di tali procedure;

considerando che, nell'ipotesi che una modifica dei prezzi d'intervento abbia luogo dopo la date limite di presentazione delle offerte per la gara, l'importo dell'offerta in causa dovrà essere rettificato per tener conto di tale modifica; che la rettifica deve essere subordinata alla prova che i prodotti di cui trattasi sono stati fabbricati posteriormente alla data di applicazione dei nuovi prezzi d'intervento;

considerando che, quando si tratti di prodotti d'intervento destinati ad essere forniti a titolo di aiuto alimentare conformemente al presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/83 (2); che l'adozione del presente regolamento implica di conseguenza la modifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76;

considerando che, se l'operazione comporta la fornitura di merci che non provengono dall'intervento o non sono fabbricate con prodotti d'intervento, occorre continuare a fornire la prova della destinazione delle merci medesime sino alla loro uscita dal territorio geografico della Comunità, in particolare presentando l'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione (3);

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato del suo presidente,

(1) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 86 del 31. 3. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Qualora si decida di intraprendere un'azione comunitaria ai fini della fornitura di latte scremato in polvere, di burro o butteroil a titolo di aiuto alimentare valgono le modalità generali di mobilitazione e di fornitura di cui al presente regolamento, fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate caso per caso.

2. Salvo disposizioni contrarie, le modalità generali stabilite dal presente regolamento si applicano per le operazioni da effettuare fob, cif o «reso destinazione».

3. Ai fini del presente regolamento, i paesi dell'unione economica belgo-lussemburghese sono considerati come un solo Stato membro.

4. Ai fini del presente regolamento, il beneficiario può designare un rappresentante.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* edizione C, l'elenco dei rappresentanti dei beneficiari nella Comunità che le saranno stati comunicati.

Articolo 2

1. La fornitura è effettuata da un'impresa riconosciuta dall'organismo competente dello Stato membro nel quale essa ha la sede sociale. L'impresa, in appresso denominata aggiudicatario, è designata secondo una delle procedure di cui all'articolo 9.

2. Il riconoscimento è concesso, su richiesta, a qualsiasi impresa:

— che abbia la sua sede sociale in uno degli Stati membri della Comunità;

— la cui attività economica consista nella fabbricazione, nella trasformazione, nel commercio di prodotti lattiero-caseari o nel trasporto di prodotti alimentari.

3. Il riconoscimento è revocato a titolo temporaneo o definitivo quando si constati che un'impresa ha commesso un'infrazione grave a uno degli obblighi risultanti dal presente regolamento.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle imprese alle quali è stato concesso il

riconoscimento, nonché le eventuali revoche temporanee o definitive e i motivi che le hanno determinate. La Commissione ne informa gli Stati membri.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRODOTTI DA MOBILITARE

Capitolo 1

Disposizioni particolari per le forniture di latte scremato in polvere e di burro

Articolo 3

1. Il latte scremato in polvere o il burro oggetto della fornitura:

a) è messo a disposizione dell'aggiudicatario dall'organismo d'intervento indicato nel bando di gara

oppure

b) proviene dal mercato comunitario ed è stato prodotto nella Comunità.

2. Per quanto riguarda la composizione, la qualità e l'imballaggio:

a) il latte scremato in polvere deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato I. Se il latte scremato in polvere da fornire deve essere vitaminizzato, il bando di gara fa riferimento all'allegato I B;

b) il burro deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato II;

c) in casi particolari, possono essere stabilite nel bando di gara condizioni di composizione, di qualità e d'imballaggio specifiche.

3. Se il latte scremato in polvere o il burro deve essere acquistato sul mercato della Comunità, possono essere forniti soltanto prodotti fabbricati dalle imprese riconosciute dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la fabbricazione o la trasformazione.

Possono ottenere il riconoscimento soltanto le imprese che dispongano di impianti tecnici appropriati per soddisfare agli obblighi risultanti dal presente regolamento. Sono altresì riconosciute le imprese che abbiano già ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 985/68 (1) e agli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 625/78 (2). Il riconoscimento può essere revocato qualora l'impresa non soddisfi più ai requisiti tecnici previsti. Quando venga constatata un'infrazione grave alle disposizioni del presente regolamento, il riconoscimento è revocato a titolo temporaneo o definitivo.

Articolo 4

1. Se il latte scremato in polvere o il burro, oggetto della fornitura, provengono dalle scorte d'intervento, la presa in consegna presso l'organismo d'intervento è subordinata alla costituzione, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1687/76, di una cauzione di consegna il cui importo è uguale al prezzo d'intervento del prodotto in oggetto applicabile il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte, maggiorato del 10 %.

In caso di un aumento ulteriore del prezzo d'intervento in moneta nazionale, l'aggiudicatario deve integrare corrispondentemente l'importo della cauzione nei più brevi termini.

2. L'aggiudicatario accerta che il quantitativo di latte scremato in polvere o di burro messo a sua disposizione dall'organismo d'intervento corrisponde al quantitativo da fornire. Egli accerta inoltre che l'imballaggio del prodotto sia asciutto, pulito e intatto. L'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi ulteriore reclamo in ordine alla quantità e all'imballaggio.

3. L'organismo d'intervento mette senza indugio a disposizione dell'aggiudicatario il latte scremato in polvere o il burro

— caricato sul mezzo di trasporto alla rampa del deposito, se trattasi di un automezzo o di un carro ferroviario. Le spese di carico sono sostenute dall'organismo d'intervento; le eventuali spese di stivaggio sono a carico dell'aggiudicatario;

— alla rampa del deposito, se trattasi di altro mezzo di trasporto, in particolare di un contenitore; le spese di carico ed, eventualmente, di stivaggio, sono a carico dell'aggiudicatario.

Capitolo 2

Disposizioni particolari per le forniture di butteroil

Articolo 5

1. Il butteroil oggetto della fornitura è fabbricato, secondo il caso, con:

(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.

a) burro messo a disposizione dell'aggiudicatario, dall'organismo d'intervento indicato nel bando di gara

oppure

b) crema o burro provenienti dal mercato comunitario e prodotti nella Comunità.

2. Per quanto riguarda la composizione, la qualità e l'imballaggio, il butteroil oggetto della fornitura deve essere conforme ai requisiti specificati nell'allegato III. In casi particolari, possono essere previste nel bando di gara condizioni di composizione, di qualità e d'imballaggio specifiche.

3. Possono essere incaricate della fabbricazione di butteroil soltanto le imprese riconosciute dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere operata la trasformazione.

Possono essere riconosciute soltanto le imprese che dispongono degli impianti tecnici atti a soddisfare agli obblighi previsti dal presente regolamento, nonché di locali che consentano l'isolamento e l'identificazione delle eventuali scorte di grassi non butirrici.

Il riconoscimento è revocato qualora l'impresa non soddisfi più ai requisiti tecnici prescritti. In caso di constatazione di una grave infrazione al disposto del presente regolamento, il riconoscimento è revocato a titolo temporaneo o definitivo.

Articolo 6

1. Se il butteroil oggetto della fornitura deve essere fabbricato con burro detenuto dall'organismo d'intervento:

a) l'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per permettere agli interessati di esaminare a loro spese, prima dell'offerta o della conclusione del contratto a trattativa privata, alcuni campioni del burro;

b) la presa in consegna del burro presso l'organismo d'intervento è subordinata alla costituzione, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1687/76, di una cauzione di consegna il cui importo è uguale al prezzo d'intervento applicabile il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte, maggiorato del 10 %. In caso di un aumento ulteriore del prezzo d'intervento in moneta nazionale, l'aggiudicatario deve integrare corrispondentemente l'importo della cauzione nei più brevi termini.

2. L'aggiudicatario accerta che il quantitativo di burro messo a sua disposizione dall'organismo d'intervento corrisponde al quantitativo di butteroil da consegnare, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 5, e che l'imballaggio sia asciutto, pulito e intatto.

L'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi ulteriore reclamo avente per oggetto la quantità, l'imballaggio, la qualità e le caratteristiche del burro messo a sua disposizione dall'organismo d'intervento.

3. L'aggiudicatario s'impegna a fabbricare il butteroil oggetto della fornitura esclusivamente con il burro prelevato a tal fine presso l'organismo d'intervento.

4. L'organismo d'intervento mette senza indugio il burro a disposizione dell'aggiudicatario in conformità del disposto dell'articolo 4, paragrafo 3.

5. I quantitativi di burro messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'organismo d'intervento devono essere trasformati in butteroil avente un tenore minimo di materia grassa del 99,8 % e fornire almeno 100 kg di butteroil ogni:

— 122 kg di burro utilizzato, qualora il tenore di materia grassa del burro sia pari o superiore all'82 %;

— 125 kg di burro utilizzato, qualora il tenore di materia grassa del burro sia inferiore all'82 %.

Capitolo 3

Disposizioni comuni per le forniture di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti nel loro territorio e l'assenza di materie grasse diverse da quelle butirriche nei prodotti oggetto di fornitura a titolo del presente regolamento.

Articolo 8

1. Se il latte scremato in polvere o il burro oggetto della fornitura è acquistato sul mercato della Comunità, l'organismo competente dello Stato membro nel quale è stata presentata l'offerta controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo 1 del presente titolo, relative alla composizione, alla qualità e all'imballaggio dei prodotti.

2. Se il latte scremato in polvere deve essere vitaminizzato, o il burro trasformato in butteroil, l'organismo

competente dello Stato membro interessato controlla l'osservanza delle disposizioni dei capitoli 1 e 2 del presente titolo nel corso della fabbricazione.

3. Al termine dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'organismo competente dello Stato membro rilascia un attestato.

Le spese di tali controlli sono sostenute dall'aggiudicatario.

4. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 2, l'aggiudicatario comunica per iscritto all'organismo competente per il controllo la data d'inizio della fabbricazione, e ciò con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi. Le partite da fornire possono essere spedite dai luoghi di fabbricazione e di condizionamento soltanto previa autorizzazione dell'organismo competente.

5. Al termine dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, i prodotti sono sottoposti ad un controllo doganale, o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, fino al momento in cui essi lasciano il territorio geografico della Comunità.

6. I quantitativi forniti sono verificati al momento in cui sono sottoposti al controllo di cui al paragrafo 5.

TITOLO III

PROCEDURE DI GARA E DI TRATTATIVA PRIVATA

Articolo 9

1. Per determinare le spese di fornitura, incluso, se del caso, il prezzo d'acquisto o di fabbricazione e d'imballaggio del latte scremato in polvere, del burro o del butteroil, si procede ad una gara secondo la procedura definita agli articoli 10—14.

2. Tuttavia, nei casi di urgenza o quando si tratti di importi relativamente esigui, può essere deciso di incaricare un organismo d'intervento di ricorrere alla trattativa privata secondo la procedura definita all'articolo 15.

3. Il contraente a trattativa privata è considerato aggiudicatario, ai sensi del presente regolamento, dal momento della conclusione del contratto. In tal caso, le disposizioni della trattativa privata vincolano il contraente alla stessa guisa che le condizioni previste nel bando di gara vincolano l'aggiudicatario.

Articolo 10

Qualora si decida di procedere ad una gara, un bando di gara redatto in conformità dell'allegato IV è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in allegato al regolamento con il quale è indetta la gara, al più tardi dodici giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Gli organismi d'intervento possono procedere a pubblicazioni complementari.

Articolo 11

1. Le imprese interessate, riconosciute in conformità dell'articolo 2, partecipano alla gara presentando all'organismo d'intervento interessato un'offerta scritta, contro ricevuta, oppure inviando allo stesso una lettera raccomandata o un telescritto.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento competente prima delle ore 12 (ora locale) dell'ultimo giorno utile per la loro presentazione precisato nel bando di gara.

2. Qualora la merce oggetto della fornitura provenga dalle scorte d'intervento o sia fabbricata con prodotti d'intervento, l'offerta è presentata all'organismo d'intervento indicato nel bando di gara.

Qualora la merce oggetto della fornitura sia fabbricata con prodotti provenienti dal mercato comunitario, l'offerta è presentata all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale la merce sarà fabbricata e imballata.

Negli altri casi, l'offerta è presentata all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale saranno espletate le formalità doganali di esportazione.

3. Qualora la gara verta su più partite, ogni offerta può avere per oggetto una sola partita.

L'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di una partita.

Tuttavia, il bando di gara può prevedere che delle offerte siano valide anche se riguardano soltanto un quantitativo parziale di 500 t o di un multiplo di 500 t del totale della partita in causa. In tal caso, il concorrente la cui offerta riguarda un multiplo di 500 t precisa il quantitativo parziale minimo che può essergli aggiudicato.

4. L'offerta è valida soltanto se indica:

a) il riferimento della gara;

b) il nome e l'indirizzo del concorrente,

c) la designazione e il peso netto della partita cui l'offerta si riferisce;

d) un solo porto d'imbarco fra i porti della Comunità accessibili alle navi alturiere.

In caso di fornitura fob, tale porto è scelto in funzione dell'esistenza di un collegamento con il paese destinatario nel periodo d'imbarco fissato nel bando di gara. Tale collegamento può comportare un solo trasbordo in un altro porto europeo della Comunità. Detto porto deve essere parimenti indicato nell'offerta;

e) l'importo proposto al netto da tasse, comprese le spese di trasporto di cui alla lettera f), espresso nella moneta dello Stato membro in cui l'offerta è presentata, al quale il concorrente s'impegna ad effettuare la fornitura in oggetto secondo le condizioni stabilite;

f) separatamente:

— le spese di trasporto sino al porto d'imbarco designato conformemente alle condizioni di cui alla lettera d) e le spese di carico;

— in caso di fornitura cif e reso destinazione, l'importo delle spese di trasporto marittimo e di scarico ed, eventualmente, di trasporto continentale sino al luogo finale di destinazione stabilito.

5. L'offerta è valida soltanto se è presentata conformemente alle disposizioni del presente articolo o se non contiene alcuna condizione diversa da quelle stabilite per la gara.

6. L'offerta è valida soltanto se è corredata inoltre:

a) della prova del riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b) della prova che la cauzione di gara di cui all'articolo 12 è stata costituita prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte;

c) dell'impegno del concorrente di rispettare le disposizioni del presente regolamento e le condizioni di gara;

d) in caso di fornitura di butteroil, del documento comprovante l'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ed eventualmente gli impegni di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

e) dell'impegno del concorrente di chiedere, nel più breve termine, un titolo di esportazione conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2729/81 per i quantitativi aggiudicatigli;

f) dell'impegno del concorrente di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 18, in particolare paragrafi 1 e 2, se trattasi di una fornitura cif, o all'articolo 19, in particolare paragrafo 1, se trattasi di fornitura reso destinazione;

g) nel caso di cui al paragrafo 4, lettera d), secondo comma, della prova dell'esistenza di un collegamento con il paese destinatario nel periodo d'imbarco fissato nel bando di gara.

7. L'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 12

1. La cauzione di gara ammonta:

— per i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento o fabbricati con tali prodotti, all'1 % del prezzo d'intervento

— per i prodotti acquistati sul mercato della Comunità o fabbricati con prodotti acquistati su tale mercato, al 3 % del prezzo d'intervento

del latte scremato in polvere o del burro, secondo il caso, applicabile alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte al quantitativo cui l'offerta si riferisce o, ove si tratti di butteroil, al quantitativo di burro corrispondente al quantitativo cui l'offerta si riferisce, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5.

2. La cauzione è costituita, a scelta del concorrente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale la cauzione è costituita.

Ogni Stato membro comunica i criteri di cui sopra alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 13

1. Tenuto conto delle offerte ricevute e conformemente alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, è fissato un importo massimo, espresso in ECU, per ogni partita o frazione di partita, oppure è deciso di non dar seguito alla gara. Le offerte superiori all'importo massimo non sono prese in considerazione.

2. A fini di raffronto, in caso di gara per la fornitura di prodotti acquistati sul mercato della Comunità o fabbricati con prodotti acquistati su tale mercato:

a) ogni offerta è corretta dell'importo compensativo monetario applicabile alla data limite fissata per la presentazione delle offerte nello Stato membro considerato. La correzione si effettua:

   — aumentando l'importo delle offerte presentate in uno Stato membro a importo compensativo monetario negativo,

   — diminuendo l'importo delle offerte presentate in uno Stato membro a importo compensativo monetario positivo;

b) il corso da utilizzare per convertire in ECU le offerte così corrette, espresse in moneta nazionale, è:

   — quando si tratta di una delle monete mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso centrale di detta moneta,

   — in tutti gli altri casi, la media dei corsi di cambio delle operazioni in contanti constatati, per le monete considerate, in un periodo compreso fra il mercoledì di una settimana e il martedì della settimana successiva immediatamente precedente la data limite fissata per la presentazione delle offerte. Questa media è comunicata agli Stati membri dalla Commissione.

3. In caso di gara per la fornitura di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento o fabbricati con tali prodotti il corso da utilizzare per convertire in ECU le offerte espresse in moneta nazionale è il tasso indicato al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 14

1. Qualora sia fissato l'importo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario il concorrente — o, nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma — sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti la cui offerta, convertita in ECU conformemente all'articolo 13, risulta meno elevata.

Se più offerte aventi per oggetto la stessa partita indicano importi convertiti in ECU identici, l'aggiudicatario è designato mediante estrazione a sorte.

2. Qualora si decida di non dar seguito alla gara, inizia a decorrere un secondo periodo per la presentazione delle offerte. Tale periodo scade alla data all'uopo fissata nel bando di gara iniziale.

3. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento del risultato della sua partecipazione alla gara.

4. L'organismo d'intervento comunica immediatamente alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario nonché il porto d'imbarco indicato nell'offerta presa in considerazione.

Articolo 15

1. Qualora si decida d'incaricare un organismo d'intervento di determinare le spese di consegna in base a trattativa privata, l'organismo d'intervento all'uopo designato conclude i relativi contratti alle condizioni meno onerose rispetto ai prezzi praticati sul mercato, dopo aver messo in concorrenza più offerenti.

2. Le disposizioni relative alla procedura di gara previste dagli articoli 11 e 12 si applicano anche alla procedura di trattativa privata.

3. L'organismo d'intervento trasmette immediatamente alla Commissione una copia del contratto o dei contratti a trattativa privata stipulati.

TITOLO IV

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E CONDIZIONI DI FORNITURA DEI PRODOTTI

Articolo 16

1. L'aggiudicatario è tenuto ad adempiere i propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal bando di gara nonché a rispettare gli impegni di cui al presente regolamento, compresi quelli risultanti dalla sua offerta.

Egli assicura la corretta esecuzione di tali impegni e presta a tal fine tutta l'assistenza necessaria.

2. L'aggiudicatario non può, di propria iniziativa, rinunciare ad eseguire l'operazione per la quale è stato dichiarato aggiudicatario.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

4. L'aggiudicatario fornisce nei più brevi termini tutte le informazioni utili agli organismi competenti interessati, che le trasmettono senza indugio alla Commissione.

Articolo 17

Le seguenti disposizioni si applicano in caso di forniture fob:

1. L'aggiudicatario concorda in tempo utile con il beneficiario, nel periodo d'imbarco stabilito nel bando di gara, il luogo di carico e la data in cui la merce inizierà ad essere caricata nel porto d'imbarco indicato nell'offerta. Egli comunica immediatamente tali dati all'organismo incaricato del pagamento, che ne informa la Commissione e precisa il nome della nave che gli è stato indicato dal beneficiario.

2. Se il prodotto proviene da scorte d'intervento, l'aggiudicatario concorda con l'organismo d'intervento interessato il ritmo di ritiro delle merci.

3. L'aggiudicatario consegna la merce a bordo della nave indicata dal beneficiario, al ritmo concordato con quest'ultimo, tenuto conto delle consuetudini del porto. Le eventuali spese di stivaggio non sono a carico dell'aggiudicatario.

   La fornitura deve essere ultimata al termine del periodo d'imbarco stabilito nel bando di gara.

4. L'aggiudicatario, tenuto conto degli usi del respettivo porto, assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta sino al momento in cui essa ha effettivamente varcato la murata della nave nel porto d'imbarco o, in caso di trasporto con navi di linea, sino al rilascio del certificato di presa in consegna da parte del beneficiario.

5. Se il beneficiario non può ritirare la merce nel porto d'imbarco alla data convenuta in applicazione del paragrafo 1, né ad alcuna altra data entro il periodo d'imbarco stabilito nel bando di gara, l'organismo incaricato del pagamento prolunga il periodo d'imbarco di un numero di giorni non superiore a 30. Se tale proroga non fosse sufficiente, l'organismo interessato, previo accordo della Commissione, concede una seconda proroga non superiore a 30 giorni.

   L'aggiudicatario è tenuto ad accettare qualsiasi proroga non eccedente 60 giorni a decorrere dalla fine del periodo d'imbarco qual è fissato nel bando di gara.

   In caso di proroga superiore a 60 giorni, l'organismo interessato dispensa l'aggiudicatario, a sua richiesta, dagli obblighi che gli incombono e ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso, la Commissione adotta le misure appropriate.

   Le spese dovute ad una proroga del periodo d'imbarco sono valutate e pagate in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1.

Articolo 18

Le disposizioni seguenti si applicano in caso di forniture cif:

1. L'aggiudicatario fa eseguire il trasporto per la più rapida rotta marittima consueta, fino al porto di destinazione precisato nel bando di gara, e conclude a proprie spese, alle condizioni abituali, un contratto relativo al trasporto della merce.

   Il trasporto marittimo è effettuato con navi che prestino tutte le garanzie tecniche e sanitarie per il trasporto di prodotti lattiero-caseari. L'età massima delle navi è di 15 anni per i charter e di 25 anni per le navi di linea.

   In caso di inadempienza o scadente esecuzione del trasporto, l'aggiudicatario procede, su richiesta del beneficiario, a tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione del trasporto, compresa la prenotazione del nolo.

2. L'aggiudicatario fa assicurare la merce e stipula a proprie spese, a favore del beneficiario, un'assicurazione marittima che copra tutti i rischi di trasporto, di eventuale trasbordo e di scarico, salvo i casi di forza maggiore, compresi tutti i casi di mancata consegna o le perdite, senza franchigia di avarie particolari.

   La merce è assicurata almeno per l'importo dell'offerta, maggiorato dell'importo della cauzione prevista, secondo il caso, dall'articolo 4, paragrafo 1, o dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), se trattasi di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento o fabbricati con tali prodotti, diminuito della restituzione applicabile il giorno in cui è sottoscritta la polizza d'assicurazione.

3. Se la merce proviene da scorte d'intervento, l'aggiudicatario concorda il ritmo di ritiro con l'organismo d'intervento interessato.

4. L'aggiudicatario comunica al beneficiario e all'organismo incaricato del pagamento, non appena ne venga informato, la designazione della nave, la data di carico nonché la data presunta di arrivo nel porto di sbarco. L'organismo interessato ne informa

immediatamente la Commissione. In caso di trasporto charter, l'aggiudicatario fa inserire nel documento di trasporto una clausola che faccia obbligo al capitano d'informare il beneficiario, con almeno 72 ore di anticipo, della data di arrivo della nave nel porto di sbarco.

5. L'aggiudicatario provvede a proprie spese a caricare la merce a bordo della nave. Sono parimenti a suo carico il nolo e le spese di scarico, comprese le spese di sbarco sulla banchina e, se del caso, le spese di trasporto con alleggio. In caso di fornitura in contenitori, le spese di scarico della merce dai contenitori non sono a carico dell'aggiudicatario.

6. Le eventuali spese per controstallie nel porto di sbarco sono a carico dell'aggiudicatario. In circostanze particolari e a richiesta dell'organismo interessato esse possono essere assunte in carico da quest'ultimo, previo accordo della Commissione.

7. Subito dopo il carico della merce, l'aggiudicatario fornisce al beneficiario:

   — la polizza netta di carico, non negoziabile e stipulata in favore del beneficiario, per il porto di destinazione stabilito;

   — un esemplare della polizza di assicurazione di cui al paragrafo 2;

   — se del caso, il contratto di nolo.

   In caso di assenza del beneficiario al momento del carico, si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma.

8. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce, in particolare di perdita o di deterioramento, ai quali la stessa può essere soggetta fino al momento in cui abbia effettivamente varcato la murata della nave nel porto d'imbarco.

Articolo 19

Le disposizioni seguenti si applicano in caso di forniture «reso destinazione»:

1. L'aggiudicatario fa eseguire il trasporto per la rotta marittima più rapida fino al luogo di destinazione finale e conclude i contratti necessari per trasportare la merce. Egli assume a proprio carico tutte le spese relative nonché le spese di scarico e di magazzinaggio nel luogo di destinazione. Egli sottoscrive conseguentemente le necessarie assicurazioni.

2. Se la merce proviene da scorte d'intervento, l'aggiudicatario concorda il ritmo di ritiro con l'organismo d'intervento interessato.

3. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la stessa è soggetta fino al momento in cui è effettivamente consegnata e scaricata nel magazzino del luogo di destinazione.

4. L'aggiudicatario comunica nei più brevi termini al beneficiario la data del carico, i mezzi di trasporto utilizzati per inoltrare la merce sino al luogo finale di destinazione e la data di arrivo presunto della merce in tale luogo. Egli gli comunica anche le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Egli trasmette immediatamente queste informazioni all'organismo incaricato del pagamento, che ne informa la Commissione.

   L'aggiudicatario informa il beneficiario, con almeno tre giorni di anticipo, della probabile data di arrivo della merce nel luogo finale di destinazione.

Articolo 20

1. L'aggiudicatario si sottopone prima del carico, nel porto d'imbarco, a qualsiasi controllo, chiesto in tempo utile e pagato dal beneficiario, attinente alla qualità, alla quantità e all'imballaggio della merce fornita. A tal fine, gli consegna un elenco riepilogativo in cui figurano le seguenti indicazioni:

   a) numero, natura, marchi ed eventualmente numeri distintivi dei colli;

   b) peso lordo e peso netto della merce;

   c) eventualmente, numero di serie dell'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'articolo 22, paragrafo 2;

   d) se del caso, copia degli attestati di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

2. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni del beneficiario sulla qualità, sulla quantità o sull'imballaggio della merce, l'organismo d'intervento del paese d'imbarco, in collegamento con l'organismo o gli organismi d'intervento interessati, fa procedere, prima del carico nel porto d'imbarco, ad un secondo controllo i cui risultati hanno valore determinante. Le eventuali spese sono a carico della parte soccombente, comprese le spese provocate dalla mancata osservanza del periodo d'imbarco qual è fissato nel bando di gara o modificato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 5.

3. Qualora il controllo determinante risulti negativo, la merce deve essere sostituita dall'aggiudicatario. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario è tenuto a

fornire la parte mancante. Se la merce proviene da scorte d'intervento, o è fabbricata con prodotti d'intervento, la Commissione, se del caso, prende le misure necessarie.

Articolo 21

1. In caso di fornitura fob e cif, il beneficiario rilascia all'aggiudicatario un certificato di presa in consegna subito dopo il carico della merce nel porto d'imbarco e, in caso di fornitura cif, dopo la consegna da parte dell'aggiudicatario della polizza di carico, dell'esemplare della polizza di assicurazione marittima e, se del caso, del contratto di nolo conformemente all'articolo 18, paragrafo 7.

Nel certificato di presa in consegna figurano le indicazioni di cui all'allegato V.

2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna, e salvo contestazione della merce, l'organismo d'intervento del paese d'imbarco rilascia all'aggiudicatario un attestato redatto in conformità dell'allegato V, previa presentazione dei documenti giustificativi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e, in caso di fornitura cif, previa presentazione anche della polizza di carico, della polizza di assicurazione marittima e, se del caso, del contratto di nolo.

In tal caso, l'organismo d'intervento trasmette immediatamente alla Commissione la polizza di carico, la polizza di assicurazione marittima e il contratto di nolo. Questi documenti sono inviati al beneficiario a cura della Commissione.

3. In caso di fornitura «reso destinazione» il beneficiario rilascia un certificato di presa in consegna, conforme al facsimile figurante nell'allegato V, subito dopo lo scarico della merce nel magazzino del luogo di destinazione finale.

In caso di mancato rilascio da parte del beneficiario del certificato di presa in consegna, e salvo contestazione della merce, la prova della fornitura può essere addotta mediante un attestato, redatto in conformità dell'allegato V, vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione o, in sua mancanza, dall'ambasciata di uno degli Stati membri della Comunità.

TITOLO V

MODALITÀ PARTICOLARI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELL'ESEMPLARE DI CONTROLLO

Articolo 22

Se la merce da fornire non proviene o non dev'essere fabbricata con prodotti d'intervento, si applicano le disposizioni seguenti:

1. L'espletamento delle formalità doganali di esportazione è effettuato nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta.

2. Se la merce lascia il territorio geografico della Comunità partendo da uno Stato membro diverso da quello in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione, la merce è scortata, dal momento dell'espletamento di queste formalità e fino alla conclusione del controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 5, dall'esemplare di controllo T n. 5 previsto dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77.

3. L'esemplare di controllo T n. 5 è rilasciato soltanto contro presentazione dell'attestato di cui all'articolo 8, paragrafo 3, contrassegnato da un numero e recante in particolare:

— la descrizione dei prodotti, quale deve figurare nella casella 41 dell'esemplare di controllo T n. 5, ed eventualmente qualsiasi altra indicazione necessaria a fini di controllo;

— il numero, la natura, i marchi e i numeri distintivi dei colli;

— il peso lordo e il peso netto dei prodotti;

— il riferimento al presente regolamento.

La copia di tale attestato è conservata dall'ufficio doganale che rilascia l'esemplare di controllo T n. 5.

4. La parte dell'esamplare di controllo T n. 5 intitolata «Diciture speciali» è compilata come segue:

casella 101: indicare la voce o la sottovoce dei prodotti nella tariffa doganale comune;

casella 104: al secondo trattino, sopprimere la dicitura «altre» e aggiungere una delle diciture seguenti:

— «Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 1354/83]»,

— «Bestemt til udførsel som fødevarehjælp [forordning (EØF) nr. 1354/83]»,

— «Zur Ausfuhr als Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 1354/83]»,

— «For export as food aid [Regulation (EEC) No 1354/83]»,

— «Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire [règlement (CEE) n° 1354/83]»,

— «Προς εξαγωγή στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.1354/83]»,

— «Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp [Verordening (EEG) nr. 1354/83]»;

casella 106: indicare il numero dell'attestato di cui al paragrafo 3.

5. Per quanto concerne l'utilizzazione dell'esemplare di controllo T n. 5 le disposizioni degli articoli 8 e 14 del regolamento (CEE) n. 1687/76 si applicano per quanto di ragione ai prodotti acquistati sul mercato della Comunità o fabbricati con prodotti acquistati su tale mercato.

TITOLO VI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO E DI SVINCOLO DELLE CAUZIONI

Articolo 23

1. Il pagamento all'aggiudicatario è effettuato, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 249/77, dall'organismo d'intervento presso il quale l'offerta è stata presentata.

2. L'importo da pagare è quello indicato nell'offerta. Tuttavia, per i prodotti acquistati sul mercato della Comunità o fabbricati con prodotti acquistati su tale mercato, l'importo dell'offerta è eventualmente corretto sulla base dell'aumento del prezzo d'intervento applicabile al burro o al latte scremato in polvere, espresso nella moneta nazionale dello Stato membro nel quale l'offerta è stata presentata, verificatasi tra l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte e il giorno di rilascio dell'attestato di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Per il butteroil, la correzione è calcolata sulla base della modifica del prezzo d'intervento del burro, previa applicazione del coefficiente 1,22 o 1,25, secondo che il tenore di materie grasse del burro utilizzato sia uguale o superiore a 82 % o inferiore a 82 %. L'aggiudicatario può beneficiare di questa disposizione soltanto a partire dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore dei nuovi prezzi d'intervento e se fornisce la prova che il prodotto di base, burro o latte scremato in polvere, è stato fabbricato dopo l'entrata in vigore dei nuovi prezzi d'intervento.

3. L'importo da pagare è versato soltanto su presentazione dei seguenti documenti giustificativi:

a) l'originale del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 21, compilato dal beneficiario o dall'organismo d'intervento in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, o l'attestato di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma;

b) eventualmente, l'attestato comprovante il controllo di qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

c) ove si tratti di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento o fabbricati con tali prodotti, la prova di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76;

d) ove di tratti di prodotti acquistati sul mercato della Comunità o fabbricati con prodotti acquistati su tale mercato, l'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'articolo 22, paragrafi 2—5, o, qualora la destinazione sia stata controllata dalle autorità di un solo Stato membro, le prove dell'esportazione previste da tale Stato membro;

e) ove si tratti di una fornitura cif, copia della polizza di carico, della polizza di assicurazione marittima e, se del caso, del contratto di nolo.

4. A richiesta dell'aggiudicatario, l'organismo interessato può procedere al pagamento proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali sono stati presentati i documenti giustificativi di cui sopra.

5. In caso di fornitura «reso destinazione» di prodotti acquistati sul mercato della Comunità o fabbricati con prodotti acquistati su tale mercato, l'organismo incaricato del pagamento concede un acconto a richiesta dell'aggiudicatario e su presentazione dei documenti di cui al paragrafo 3, lettere b) e d).

Tale acconto non può tuttavia superare il 90 % dell'importo da pagare ed è corrisposto soltanto dopo che l'aggiudicatario abbia costituito, alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, una cauzione di importo equivalente, maggiorato del 10 %.

6. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 3 sono presentati all'organismo incaricato del pagamento, per una fornitura fob o cif, entro sei mesi dalla scadenza del periodo d'imbarco qual è fissato nel bando di gara o modificato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 5.

Per le forniture «reso destinazione», il termine di cui sopra è di nove mesi.

7. Se i documenti giustificativi di cui al paragrafo 3 sono presentati dopo la scadenza dei termini fissati al paragrafo 6, il pagamento è effettuato nella totalità. Si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 4.

Articolo 24

1. In caso di fornitura fob, le spese eventualmente occasionate dal fatto che la nave è messa a disposizione dal beneficiario ad una data che non consente di rispettare il periodo d'imbarco qual è fissato nel bando di gara, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 3, ovvero conseguenti alla proroga del periodo d'imbarco conformemente al paragrafo 5 dello stesso articolo, o ancora occasionate dal fatto che la nave è risultata inadeguata al carico da effettuare, sono valutate dall'organismo interessato e pagate, contro presentazione dei documenti giustificativi, da quest'ultimo all'aggiudicatario, previo accordo della Commissione.

Escluse le spese di carattere amministrativo, tali spese supplementari sono:

— le spese di magazzinaggio e di assicurazione;

— le spese di finanziamento sulla base del tasso praticato nello Stato membro incaricato del pagamento.

Queste spese sono calcolate per il periodo compreso tra il giorno successivo alla fine del periodo d'imbarco qual è fissato nel bando di gara e il giorno in cui ha inizio il carico effettivo o termina il periodo di cui all'articolo 17, paragrafo 5, qualora l'aggiudicatario sia dispensato dai suoi obblighi.

2. In caso di fornitura «reso destinazione», le spese supplementari di magazzinaggio, di assicurazione e di finanziamento provocate da ritardi, non imputabili all'aggiudicatario, superiori a quindici giorni tra la consegna al magazzino del luogo di destinazione e il rilascio del certificato di presa in consegna da parte del beneficiario, sono rimborsate all'aggiudicatario, contro presentazione dei documenti giustificativi, dall'organismo incaricato del pagamento, previo accordo della Commissione; le spese supplementari di finanziamento sono valutate sulla base dei tassi praticati nello Stato membro incaricato del pagamento.

3. Se dopo l'aggiudicazione la Commissione designa un porto d'imbarco, di trasbordo, di sbarco o un luogo finale di destinazione diversi da quelli inizialmente previsti, l'aggiudicatario consegna la merce nel nuovo porto o nel nuovo luogo di destinazione. L'organismo interessato concorda con l'aggiudicatario, previo accordo della Commissione, la diminuzione o l'aumento dell'importo da pagare rispetto all'importo dell'offerta presa in considerazione.

Tuttavia, su richiesta debitamente motivata, l'aggiudicatario può essere dispensato dai suoi obblighi dall'organismo incaricato del pagamento, che ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso, la Commissione prende le misure appropriate.

4. Se l'aggiudicatario deve sostenere, per la fornitura effettuata a norma del presente regolamento, spese imprevedibili che non hanno potuto essere preventivamente coperte da assicurazione, può ottenerne, contro presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione, l'assunzione in carico da parte dell'organismo incaricato del pagamento.

Articolo 25

1. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura, totale o parziale, della merce alle condizioni stabilite, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la fornitura a tali condizioni.

Se, per motivi imputabili all'aggiudicatario, l'imbarco non è effettuato nei tre mesi successivi alla data di scadenza del periodo d'imbarco qual è fissato nel bando di gara o modificato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 5, l'organismo incaricato del pagamento dispensa l'aggiudicatario dai suoi obblighi. In tal caso, la Commissione prende le misure appropriate.

2. Le spese occasionate dalla mancata fornitura della merce per un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo incaricato del pagamento.

Articolo 26

1. La cauzione di gara di cui all'articolo 12 è svincolata soltanto:

a) se il concorrente non ha ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione e se:

   — nel caso di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo trattino, la cauzione di consegna prevista, secondo il caso, dall'articolo 4, paragrafo 1, o dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è stata costituita in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1687/76,

   — nel caso di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo trattino, i documenti giustificativi di cui all'articolo 23, paragrafo 3, sono stati presentati all'organismo interessato;

b) se l'offerta non è valida o non è stata presa in considerazione ovvero non è stato dato seguito alla gara.

2. Le cauzioni di consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono svincolate soltanto alle condizioni di cui al paragrafo 4 e

se i documenti giustificativi di cui all'articolo 23, paragrafo 3, sono stati presentati all'organismo interessato.

3. La cauzione di cui all'articolo 23, paragrafo 5, secondo comma, è svincolata soltanto alle condizioni di cui al paragrafo 4 e su presentazione del certificato o dell'attestato di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera a).

4. Tutte le cauzioni sono svincolate immediatamente, non appena sono presentati i documenti giustificativi richiesti. Esse vengono incamerate se i documenti giustificativi non sono presentati entro i termini di cui all'articolo 23, paragrafo 6, fatto salvo il disposto dei paragrafi 5 e 6. Tuttavia, se tali documenti sono presentati dopo la scadenza dei termini prescritti ed entro 24 mesi dalla scadenza del periodo d'imbarco qual è fissato nel bando di gara o modificato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 5, un importo pari all'80 % delle cauzioni è rimborsato all'aggiudicatario.

5. Se, per motivi imputabili all'aggiudicatario, non è rispettato il periodo d'imbarco qual è fissato nel bando di gara o modificato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 5, l'organismo interessato trattiene per ogni giornata di ritardo, al prorata dei quantitativi non imbarcati:

— l'1 % dell'importo della cauzione di gara, se le merci sono state acquistate sul mercato della Comunità o fabbricate con prodotti acquistati su tale mercato;

— lo 0,03 % dell'importo della cauzione di consegna, se i prodotti provengono dalle scorte d'intervento o sono stati fabbricati con tali prodotti.

6. Tutte le cauzioni sono incamerate qualora l'aggiudicatario sia dispensato dai suoi obblighi in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma.

7. A richiesta dell'aggiudicatario, gli organismi interessati svincolano le cauzioni proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali sono stati presentati i documenti giustificativi prescritti.

8. Tutte le cauzioni sono immediatamente svincolate non appena l'aggiudicatario ha adempiuto i propri obblighi in conformità dell'articolo 17, paragrafo 5, o dell'articolo 24, paragrafo 3, secondo comma.

9. Se l'aggiudicatario non ha potuto assolvere i suoi obblighi per un caso di forza maggiore riconosciuto dall'organismo incaricato del pagamento, le cauzioni costituite sono immediatamente svincolate.

Articolo 27

1. In caso di forza maggiore sopravvenuta durante il periodo di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 5, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1687/76.

2. Negli altri casi di forza maggiore, l'organismo interessato stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta e ne informa senza indugio la Commissione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Al latte scremato in polvere, al burro e al butteroil forniti a titolo di aiuto alimentare comunitario non si applicano restituzioni né importi compensativi, monetari o adesione.

Articolo 29

1. Se ad una stessa operazione di aiuto alimentare partecipano più organismi appartenenti a diversi Stati membri, questi ultimi si comunicano nei più brevi termini le informazioni necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti e al buon esito dell'operazione.

2. Gli organismi che partecipano a un'operazione di aiuto alimentare comunicano senza indugio alla Commissione le informazioni relative allo svolgimento delle operazioni loro affidate.

Articolo 30

1. Il regolamento (CEE) n. 303/77 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi alle operazioni per le quali la pubblicazione del bando di gara è anteriore all'applicazione del presente regolamento.

2. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato conformemente all'allegato VI. L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1687/76 non si applica alle forniture effettuate a titolo del presente regolamento.

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

LATTE IN POLVERE

A. LATTE SCREMATO IN POLVERE

1. **Requisiti in materia di composizione e di qualità**

La composizione e la qualità devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato I, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione, del 30 marzo 1978.

2. **Metodi di controllo**

I metodi di controllo sono quelli previsti all'allegato I, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione, del 30 marzo 1978.

3. **Requisiti in materia di imballaggio e di conservazione**

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione, del 30 marzo 1978.

4. **Requisiti in materia di etichettatura**

I sacchi recano le seguenti indicazioni, nella lingua o nelle lingue specificate nel bando di gara:

a) la denominazione «latte scremato in polvere spray»;

b) la dicitura «Dono della Comunità economica europea», completata dalle diciture indicate nel bando di gara;

c) il peso netto;

d) il mese e l'anno di fabbricazione;

e) l'impresa trasformatrice, in codice o in chiaro;

f) il numero del regolamento che indica la gara e la designazione della partita quale figura nel bando di gara.

Tali indicazioni devono figurare almeno su una delle facce dei sacchi e coprire almeno un terzo della superficie. Le colle eventualmente utilizzate per l'etichettatura devono essere resistenti all'acqua.

B. LATTE SCREMATO IN POLVERE VITAMINIZZATO

1. **Requisiti in materia di composizione e di qualità**

La composizione e la qualità devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato I, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione, del 30 marzo 1978.

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

— tenore di vitamina A in u.i./100 g: da 5 000 a 10 000;

— tenore di vitamina D in u.i./100 g: da 500 a 1 000;

— la miscela di vitamine incorporata nel latte deve contenere vitamina A in proporzione dieci volte superiore alla vitamina D. Le vitamine incorporate nel latte devono essere di qualità farmaceutica e prodotte ai fini del consumo umano. La vitamina A deve essere incorporata sotto forma di palmitato e/o di acetato.

2. **Requisiti in materia di età**

Il latte scremato in polvere vitaminizzato deve essere fabbricato almeno un mese (calcolato a decorrere dal primo giorno della settimana successiva a quella di fabbricazione) prima della data di rilascio dell'attestato di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

3. **Metodi di controllo**

I metodi di controllo sono quelli di cui all'allegato I, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione, del 30 marzo 1978.

Inoltre, il rispetto del rapporto 10/1 tra le concentrazioni di vitamina A e di vitamina D, nonché il tenore di dette vitamine nella preparazione destinata ad essere aggiunta al latte scremato in polvere, sono garantiti dal produttore e/o dal fornitore, che s'impegnano per iscritto.

L'organismo competente dello Stato membro interessato procede al controllo dei documenti giustificativi della dichiarazione dell'interessato, in particolare per quanto riguarda la fabbricazione, la normalizzazione del titolo in vitamine A e D, nonché il condizionamento della preparazione; esso può inoltre prelevare per sondaggio dei campioni per farli esaminare in laboratorio.

Soltanto il prodotto rispondente ai requisiti di cui al comma precedente può essere aggiunto al latte scremato in polvere ai fini del suo arricchimento in vitamine A e D. I dati relativi alla preparazione delle vitamine A e D utilizzate che consentano di identificare

— le entrate e le uscite nonché i quantitativi utilizzati

— il nome e l'indirizzo del produttore e/o del fornitore

— il metodo di arricchimento impiegato

— la data dell'utilizzazione

sono riportati in un registro che deve essere obbligatoriamente tenuto dal fabbricante di latte scremato in polvere vitaminizzato.

L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato è incaricato del controllo degli obblighi di cui al comma precedente. Ai fini del rispetto dei quantitativi di vitamine A e D prescritti al paragrafo 1, l'organismo competente dello Stato membro interessato procede :

— al dosaggio della vitamina A mediante analisi di laboratorio;

— al calcolo del tenore di vitamina D sulla base del risultato dell'esame di cui al trattino precedente, tenendo conto del rapporto 10/1 tra le concentrazioni di dette vitamine.

Il metodo di riferimento per il dosaggio della vitamina A è quello indicato nella direttiva 73/46/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972, o nel documento di lavoro FIL E 46 Vitamina A — Doc. 11 (ottobre 1981).

Il metodo di riferimento per il dosaggio della vitamina D nella preparazione destinata ad essere aggiunta al latte scremato in polvere è quello indicato nel documento AOAC Methods (1980) 43.079, pag. 751.

4. **Requisiti in materia di imballaggio e di conservazione**

La conformità dell'imballaggio alle esigenze di cui sopra è attestata da un istituto d'imballaggio riconosciuto dallo Stato membro interessato, il quale fornisce un rapporto preciso e la descrizione delle caratteristiche tecniche degli elementi costitutivi dell'imballaggio. L'attestato di conformità è valido soltanto per un periodo di dodici mesi.

4.1. *Imballaggi di un contenuto netto di 1 000 e 2 000 g*

Il latte scremato in polvere vitaminizzato è imballato in sacchetti coibenti, saldati alle due estremità, sufficientemente lunghi e muniti di fermaglio per poter essere richiusi dopo l'apertura e conformi alle caratteristiche definite alla lettera a).

Per il trasporto, i sacchetti riempiti sono condizionati per 20 kg in casse di cartone o altri sovraimballaggi conformi alle disposizioni di cui alla lettera b).

a) Caratteristiche dei sacchetti

aa) Film di polietilene per contatto alimentare:

— resistenza alla trazione misurata conformemente alla norma ISO 1184 (velocità di trazione = 500 mm/mn) minimo: 15 N/mm;

— resistenza alla perforazione misurata conformemente alla norma ASTM D1709, minimo: 120 g.

ab) Le saldature sottoposte alla prova di trazione devono avere resistenza pari almeno a 11 N/mm determinata alle stesse condizioni di quella del film.

Queste caratteristiche sono valutate su venti sacchetti vuoti saldati.

b) Condizionamento dei sacchetti per il trasporto

Il sovraimballaggio deve essere perfettamente adattato al volume dei sacchetti, in modo che lo spazio libero tra questi sia ridotto al minimo. Le colle eventualmente utilizzate per la confezione e la chiusura dell'imballaggio devono essere resistenti all'acqua. I nastri adesivi eventualmente impiegati non devono scollarsi in ambiente umido.

L'imballaggio completo, pronto per la spedizione, preventivamente immagazzinato conformemente alla norma ISO 2233 per una settimana a 20 °C in umidità relativa del 90 %, deve resistere alle prove seguenti:

ba) Tre cadute verticali dall'altezza di 1,5 m

Questa prova deve essere effettuata conformemente alla norma ISO 2248, su tre diversi spigoli di triedi diversi, per un imballaggio parallelepipedo, o su ciascuna delle tre più piccole sezioni per gli altri tipi d'imballaggio ai sensi della norma ISO 2206, l'imballaggio essendo sospeso in modo che il suo centro di gravità si trovi alla verticale del punto di caduta.

bb) Resistenza alla compressione minima: 10 000 N

Questa prova deve essere effettuata conformemente alle norme ISO 2872 e 2874, l'imballaggio essendo in posizione normale di trasporto.

Il risultato di ciascuna di queste prove è valutato su cinque imballaggi completi come segue:

— gli imballaggi possono essere deformati, ma devono conservare la loro integrità e non presentare lacerazioni;

— i sacchetti non devono presentare perdite.

4.2. *Imballaggi di un contentuo netto di 25 kg comprendenti 25 sacchetti vuoti*

Il latte scremato in polvere vitaminizzato è imballato in sacchi nuovi, puliti, asciutti ed intatti, conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 625/78.

I 25 sacchetti vuoti forniti con il latte scremato in polvere vitaminizzato devono soddisfare le caratteristiche sopra definite al paragrafo 4.1, lettera a). Essi devono essere di ampie dimensioni, in modo da poter essere riempiti manualmente con 1 000 g di latte scremato in polvere vitaminizzato e chiusi senza difficoltà con un fermaglio fornito contemporaneamente.

L'insieme dei 25 sacchetti vuoti accompagnati dai relativi fermagli che ne permettano la chiusura viene inserito fra il sacco a quattro strati e il rivestimento interno di polietilene, in modo che si trovi alla sommità del sacco, che è determinata dalla lettura delle iscrizioni che figurano sull'imballaggio.

Dopo la chiusura dell'imballaggio, il rivestimento interno di polietilene non deve presentare perdite.

4.3. *Imballaggi di un contenuto netto di 25 kg*

Il latte scremato in polvere vitaminizzato è imballato in sacchi nuovi, puliti, asciutti e intatti, conformi alle disposizioni dell'allegato II, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 625/78.

Dopo la chiusura dell'imballaggio, il rivestimento interno di polietilene non deve presentare perdite.

5. **Requisiti in materia di etichettatura**

Per l'etichettatura valgono i requisiti di cui alla parte A.4 del presente allegato, salvo per quanto riguarda:

a) la denominazione «latte scremato in polvere spray vitaminizzato».

ALLEGATO II

BURRO

1. Requisiti in materia di composizione e di qualità

1.1. *Requisiti in materia di composizione:*

a) tenore minimo di materie grasse del latte	82,0 %
b) tenore minimo di componenti della materia secca non grassa del latte	2,0 %
c) tenore massimo d'acqua	16,0 %

1.2. *Requisiti in materia di qualità:*

specificati nel bando di gara.

2. Metodi di controllo

Fatte salve le disposizioni relative all'armonizzazione dei metodi di analisi, ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono obbligatori i metodi di riferimento sottoelencati:

a) dosaggio dell'acqua, della materia secca non grassa e delle materie grasse sulla stessa aliquota del campione	Norma internazionale FIL 80: 1977
b) dosaggio dell'acqua	Norma internazionale FIL 10: 1960
c) dosaggio della materia secca non grassa	Norma internazionale FIL 11: 1960
d) dosaggio degli acidi grassi liberi	Norma internazionale FIL 6A: 1969
e) determinazione dell'indice di perossidi	Norma internazionale FIL 74: 1974

3. Requisiti in materia di imballaggio e di conservazione

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti prescritti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 685/69.

Il burro deve essere trasportato ad una temperatura uguale o inferiore a — 10 °C.

4. Requisiti in materia di etichettatura

Gli imballaggi recano, nella lingua o nelle lingue specificate nel bando di gara, le indicazioni seguenti [quella di cui alla lettera f) è obbligatoria soltanto per i cartoni]:

a) la denominazione «burro», eventualmente completata dalla dicitura indicata nel bando di gara;

b) la dicitura «Dono della Comunità economica europea», completata dalle diciture indicate nel bando di gara;

c) il peso netto;

d) il mese e l'anno di fabbricazione;

e) l'impresa trasformatrice, in codice;

f) il numero del regolamento che indice la gara e la designazione della partita quale figura nel bando di gara.

Tali indicazioni devono figurare su almeno una delle facce del cartone e coprire almeno un terzo della superficie. Le colle eventualmente utilizzate per l'etichettatura devono essere resistenti all'acqua.

ALLEGATO III

BUTTEROIL

1. **Requisiti in materia di composizione e di qualità**

1.1. *Requisiti in materia di composizione:*

a) tenore minimo di materie grasse del latte	99,8 %
b) tenore massimo di componenti della materia secca non grassa del latte, nonché d'acqua	0,2 %

1.2. *Requisiti in materia di qualità:*

a) tenore massimo di acidi grassi liberi espresso in acido oleico	0,35 %
b) valore massimo dell'indice di perossidi espresso in milliequivalenti di ossigeno attivo/kg	0,5 %
c) agenti neutralizzanti, conservati e antiossidanti	assenti (1)
d) sapore e odore	netti, assenza di sapori e odori

2. **Metodi di controllo**

Fatte salve le disposizioni relative all'armonizzazione dei metodi d'analisi, ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono obbligatori i metodi di riferimento sottoelencati:

a) dosaggio delle materie grasse	Norma internazionale FIL 24: 1964
b) dosaggio dell'acqua	Norma internazionale FIL 23: 1964
c) dosaggio degli acidi grassi liberi	Norma internazionale FIL 6A: 1969
d) determinazione dell'indice di perossidi	Norma internazionale FIL 74: 1974

3. **Requisiti in materia di imballaggio e di conservazione**

3.1. Il butteroil è contenuto in scatole metalliche, ricoperte internamente di una vernice alimentare o sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti, interamente riempite ed ermeticamente chiuse in atmosfera di azoto.

Le scatole metalliche sono imballate a loro volta in cartoni contenenti:

— 8 unità se si tratta di scatole di 2,5 kg;

— 4 unità se si tratta di scatole di 5 kg;

— 1 unità se si tratta di scatole di 20 kg.

Le colle eventualmente utilizzate per la confezione e la chiusura dei cartoni devono essere resistenti all'acqua. I nastri adesivi eventualmente impiegati non devono scollarsi in ambiente umido.

L'imballaggio completo, pronto per la consegna, contenente una scatola metallica di 20 kg oppure quattro scatole di 5 kg oppure otto scatole di 2,5 kg riempite al 95 % di acqua, e preventivamente immagazzinato conformemente alla norma ISO 2233 per una settimana a 20 °C in umidità relativa del 90 %, deve resistere alle prove seguenti :

a) Tre cadute verticali dall'altezza di 1 m

Questa prova è effettuata conformemente alla norma ISO 2248, su tre diversi spigoli di triedi diversi, l'imballaggio essendo sospeso in modo che il suo centro di gravità si trovi alla verticale del punto di caduta.

---

(1) O documenti di controllo che offrano le stesse garanzie.

b) Resistenza alla compressione minima: 6 000 N

Questa prova è effettuata conformemente alle norme ISO 2872 e 2874, l'imballaggio essendo collocato in normale posizione di trasporto.

Il risultato di ciascuna di queste prove è valutato su cinque imballaggi completi come segue:

— i cartoni possono essere deformati, ma devono conservare la loro integrità e non presentare lacerazioni;

— le scatole metalliche non devono presentare perdite dopo eliminazione del vuoto.

3.2. La conformità dell'imballaggio alle esigenze di cui sopra è attestata da un istituto d'imballaggio riconosciuto dallo Stato membro interessato, il quale fornisce un rapporto preciso e la descrizione delle caratteristiche tecniche degli elementi costitutivi dell'imballaggio. L'attestato di conformità è valido soltanto per un periodo di dodici mesi.

4. **Requisiti in materia di etichettatura**

Le scatole metalliche litografate e i cartoni stampati recano, nella lingua o nelle lingue specificate nel bando di gara, le indicazioni seguenti:

a) la denominazione «butteroil»;

b) la dicitura «Dono della Comunità economica europea», completata dalle diciture indicate nel bando di gara;

c) il peso netto;

d) il mese e l'anno di fabbricazione;

e) l'impresa trasformatrice, in codice;

f) il numero del regolamento che indice la gara e la designazione della partita quale figura nel bando di gara.

Tali indicazioni devono figurare su almeno una delle facce degli imballaggi e coprire almeno un terzo della superficie.

ALLEGATO IV

BANDO DI GARA

ALLEGATO I [1]

Designazione della partita: .....

1. Programma, regolamenti (CEE) del Consiglio:
   a) base giuridica: .....
   b) attribuzione: .....
2. Beneficiario: .....
3. Paese di destinazione: .....
4. Fase e luogo di consegna: .....
5. Rappresentante del beneficiario (da indicare in caso di consegna «reso destinazione»): .....
6. Quantitativo totale: .....
7. Provenienza della merce:
   — scorte d'intervento o prodotti fabbricati con burro d'intervento
   — prodotti acquistati sul mercato o fabbricati con tali prodotti
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte: .....
9. Caratteristiche specifiche: .....
10. Imballaggio: .....
11. Iscrizioni sull'imballaggio: .....
12. Periodo d'imbarco: .....
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte: .....
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:
    a) periodo d'imbarco: .....
    b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte: .....
15. Varie: .....

---

[1] Il presente allegato, congiuntamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C ... del ....., pag. ...., funge da bando di gara.

ALLEGATO V

CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA

a norma del regolamento (CEE) n. 1354/83

Il sottoscritto: .....
(nome, cognome, ragione sociale)

che agisce per conto del beneficiario: .....

certifica di aver preso in consegna le merci sotto elencate:
.....

— luogo e data della presa in consegna: .....

— prodotti: .....

— quantitativo (peso netto) preso in consegna: .....

— condizionamento: .....

— numero di colli: ..... regolati a ..... kg netti: contrassegnati (iscrizione): .....

— porto d'imbarco: .....

— nome della nave: .....

— data d'imbarco: .....

La qualità delle merci consegnate è conforme a quella stabilita.

Osservazioni: .....
.....
.....

ALLEGATO VI

MODIFICHE DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1687/76

1. Parte I «Prodotti destinati all'esportazione nello stesso Stato in cui sono stati ritirati dalle scorte d'intervento»:

   a) il punto 6 è soppresso; tali disposizioni restano tuttavia applicabili alle forniture per le quali i regolamenti specifici prevedono l'applicazione del regolamento (CEE) n. 303/77;

   b) sono inseriti il punto 31 e la relativa nota in calce:

   «31. Regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare ([31]).

   ([31]) GU n. L 142 dell' 1. 6. 1983, pag. 1».

2. Parte II «Altri prodotti: prodotti destinati ad un'utilizzazione e/o ad una destinazione diversa da quella indicata sub I»:

   a) il punto 6 è soppresso; le relative disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi alle forniture per le quali sia prevista da regolamenti particolari l'applicazione del regolamento (CEE) n. 303/77;

   b) è inserito il punto seguente:

   «17. Regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare ([17]):

   a) per la messa a disposizione di burro destinato ad essere trasformato in butteroil:

   — casella 104: «Destinato alla trasformazione e successivamente alla fornitura a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 1354/83]»,

   «Til forarbejdning og efterfølgende levering som fødevarehjælp [forordning (EØF) nr. 1354/83]».

   «Zur Verarbeitung und anschließenden Lieferung im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 1354/83]».

   «For processing and subsequent delivery as food aid [Regulation (EEC) No 1354/83]».

   «Destiné à la transformation et à la livraison ultérieure au titre de l'aide alimentaire [règlement (CEE) n° 1354/83]»;

   «Προοριζόμενο για μεταποίηση και εν συνεχεία για παράδοση υπό μορφή επισιτιστικής βοήθειας [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1354/83]»;

   «Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens als voedselhulp te worden geleverd [Verordening (EEG) nr. 1354/83]»;

   b) per la spedizione di butteroil «nel porto d'imbarco» in caso di consegna fob, «nel porto di sbarco» o «reso destinazione»:

   — casella 104: «Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 1354/83]»,

   «Bestemt til udførsel som fødevarehjælp [forordning (EØF) nr. 1354/83]»,

   «Als Nahrungsmittelhilfe auszuführen [Verordnung (EWG) Nr. 1354/83]»,

   «For export as food aid [Regulation (EEC) No 1354/83]»,

   «Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire [règlement (CEE) n° 1354/83]»,

   ([17]) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1».

«Προοριζόμενο να εξαχθεί υπό μορφή επισιτιστικής βοήθειας [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1354/83] »

«Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp [Verordening (EEG) nr. 1354/83]»;

— casella 106: il peso del burro impiegato per fabbricare il quantitativo di butteroil indicato nella casella 103.